

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3483}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato VINCELLI**

Presentata il 20 febbraio 1975

Istituzione di una università statale a Reggio Calabria

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di una ristrutturazione dell'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria e la sua trasformazione in università articolata in almeno tre facoltà è già stata avvertita dalla Camera dei deputati che nella seduta del 23 novembre 1973 (n. 9/2456/31) nel prendere atto dell'ordine del giorno dei capi gruppo parlamentari onorevoli Piccoli, Mariotti, Oronzo Reale e Cariglia ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 30 novembre 1973, n. 786, concernente la istituzione di nuove università, facoltà o corsi universitari, ha impegnato il Governo a presentare al Parlamento entro brevissimo termine un apposito disegno di legge.

Il Ministro della pubblica istruzione ha fatto proprie le motivazioni dell'ordine del giorno, ed esplicito riferimento al carattere prioritario rappresentato dagli istituti ad una sola facoltà cui se ne debbano affiancare altre, in modo che acquistino un vero carattere universitario e siano così impediti quei fenomeni di distorsione che finiscono con l'aggravare ulteriormente la disoccupazione intellettuale.

La presente proposta di legge prende, dunque, le mosse da tali esigenze e mira soprattutto ad eliminare l'isolamento in cui l'Istituto di Reggio Calabria è costretto ad operare in aperto contrasto, per altro, con quelle di-

rettive di integrazione didattica e scientifica che sono alla base di tutti i progetti governativi di riforma dell'università.

I criteri cui ci si è informati sono:

a) realizzazione di una struttura universitaria capace di tenere conto delle possibilità di occupazione prevedibili, nella regione e fuori della regione e soprattutto capace di garantire una gamma molto più adeguata ed ampia di sbocchi professionali, senza per altro interferire con la realtà e con i programmi della vicina università di Messina e dell'università della Calabria;

b) realizzazione anche di un complesso di corsi di laurea e di istituti che possano in qualche modo collaborare, sul piano didattico come su quello scientifico, con gli attuali corsi di laurea in architettura, ed urbanistica onde fornire all'ambiente umano e fisico della Calabria meridionale le energie intellettuali e scientifiche di cui necessita;

c) realizzazione di strutture capaci di guardare al futuro, innovando l'esistente in modo ragionevole e graduale, e di attivare un interesse culturale ed operativo della comunità regionale.

Tenuto conto di tali criteri e alla luce delle previsioni disponibili sulla domanda e sull'offerta di laureati nel prossimo decennio, nonché della presenza a Reggio dell'Istituto superiore europeo di studi politici e dell'im-

pegno di realizzare la scuola superiore della pubblica amministrazione, si propone la costituzione delle seguenti facoltà, che si integrino in un armonico centro universitario a Reggio di Calabria:

Facoltà di architettura, con corsi di laurea in:

- « Architettura », quinquennale;
- « Urbanistica », quinquennale.

Facoltà di scienze statistiche demografiche e attuariali, con corsi di laurea in:

- « Scienze statistiche ed economiche », quadriennale;
- « Economia aziendale », quadriennale.

Facoltà di scienze politiche, con corsi di laurea in:

« Scienze politiche », attuati con un biennio propedeutico ed un biennio di specializzazione ordinato secondo i seguenti indirizzi:

- a) politico-amministrativo;
- b) politico-economico.

Facoltà di lingue e letterature straniere, con corsi di laurea in:

- « Lingue e letterature straniere »;
- « Lingue e letterature orientali ».

Facoltà di agraria, con corsi di laurea di:

- « Scienze della produzione animale », quadriennale;
- « Scienze delle preparazioni alimentari », quinquennale.

Il quadro dei corsi di laurea tratteggiato rientra nell'elenco delle lauree e diplomi, di cui alla tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652.

È da evidenziare in maniera particolare che dall'ottobre 1971 opera in Reggio Calabria l'Istituto superiore europeo di studi politici (ISESP) che, avvalendosi di un corpo docente particolarmente qualificato proveniente dalle maggiori università italiane ed integrato da esperti a livello governativo ha iniziato e svolge con molto successo una serie di attività che si ispirano tutte all'esigenza di perseguire un ammodernamento delle strutture politiche ed amministrative della città e della regione.

In questa prospettiva, l'istituto, in stretta collaborazione con il Centro di formazione e di studi per il Mezzogiorno (FORMEZ) e con l'ufficio per l'Italia delle Comunità europee nonché con l'appoggio del comune di Reggio, programma ogni anno un corso generale di cultura politica, della durata di sei mesi, aperto a laureati di ogni facoltà e polarizzato sui valori dello sviluppo sociale, economico e culturale, che si impongono come primari specie in un'area in tutti i sensi periferica. In aggiunta l'istituto promuove ed organizza corsi specializzati e seminari a carattere residenziale, ai quali sono invitati a partecipare amministratori pubblici e dirigenti sindacali, insegnanti delle scuole secondarie, esponenti di categorie imprenditoriali piccole e medie ecc. allo scopo di contribuire alla formazione di quadri dirigenziali nei vari settori pubblici e privati direttamente impegnati nel processo di sviluppo. Infine, l'ISESP effettua ricerche anche d'intesa con gli organi della programmazione centrale e con le autorità regionali, ed ha tenuto convegni e congressi anche a carattere internazionale, questi ultimi sotto il diretto patrocinio della Commissione delle Comunità europee.

Con l'articolo 7 si vuole sanare la posizione di qualche funzionario, che, date le modalità di statizzazione dell'Istituto di architettura (avvenuta in forza del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1970, n. 750, e non di una legge), non ha potuto trovare sino ad ora adeguata collocazione nell'organico del personale amministrativo statale.

Ciò è tanto più doveroso ove si pensi:

1) che in occasione della statizzazione di qualunque università o istituto universitario, il personale amministrativo, previe disposizioni transitorie, è stato sempre inquadrato negli organici del personale dello Stato, nella qualifica ricoperta all'atto della statizzazione;

2) che bisogna dare un giusto riconoscimento proprio a quei funzionari, che, per essere stati i primi, hanno certamente affrontato il lavoro più difficile e gravoso della fase di avviamento dell'istituzione universitaria.

Si consideri, infine, che i posti potranno essere prelevati sul contingente del 20 per cento portato in aumento del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modifiche dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dell'anno accademico 1974-75 l'Istituto universitario statale di Reggio Calabria già compreso tra quelli previsti al n. 1 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni è trasformato nell'Università degli studi di Reggio Calabria.

ART. 2.

L'università comprende le seguenti facoltà:

- 1) facoltà di architettura;
- 2) facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali;
- 3) facoltà di scienze politiche;
- 4) facoltà di lingue e letterature straniere;
- 5) facoltà di agraria.

ART. 3.

La facoltà di architettura è ordinata con i corsi di laurea in architettura ed in urbanistica;

la facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali sarà ordinata con i corsi di laurea in scienze statistiche ed economiche ed in economia aziendale;

la facoltà di scienze politiche sarà ordinata in due indirizzi: politico-amministrativo e politico-economico;

la facoltà di lingue e letterature straniere sarà ordinata con i corsi di laurea in lingue e letterature straniere e lingue e letterature orientali;

la facoltà di agraria sarà ordinata con i corsi di laurea in scienze della produzione animale e in scienze delle preparazioni alimentari.

ART. 4.

All'Università degli studi di Reggio Calabria sono assegnati con provvedimento del Ministero della pubblica istruzione non meno di tre posti di professori di ruolo per ciascuna delle nuove facoltà, prelevati dal contingente istituito con la legge 30 novembre 1973, n. 766, articolo 1.

ART. 5.

Fino alla costituzione del consiglio di amministrazione, le attribuzioni demandate dalla legislazione vigente al presidente ed al consiglio di amministrazione sono esercitate dal commissario governativo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1970, n. 750.

Le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facoltà, vengono esercitate da appositi comitati composti di tre professori di ruolo o fuori ruolo, nominati dal Ministero della pubblica istruzione, per ciascuna facoltà.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte delle predette facoltà, saranno aggregati ai comitati anzidetti.

Tali comitati cesseranno dalle loro funzioni allorché alla facoltà, cui sono preposti, risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso ciascun comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel secondo comma del presente articolo.

ART. 6.

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei componenti dei comitati di tutte le facoltà sarà emanato, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

ART. 7.

Nella prima applicazione della presente legge il personale amministrativo della carriera direttiva comunque in servizio presso l'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1970, n. 750, e che successivamente a tale data abbia continuato a prestare servizio, è inquadrato, previo esame colloquio, nei ruoli organici statali nella qualifica ricoperta.

I posti sono prelevati sul contingente del 20 per cento portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

ART. 8.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, all'Università degli studi di Reggio Calabria si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario e quelle delle successive modificazioni ed integrazioni.